

Da: Ufficio Stampa MIT <ufficio.stampa@mit.gov.it>
Data: lunedì 27 ottobre 2014
Oggetto: Precisazioni della Motorizzazione Civile

COMUNICATO STAMPA

Attuazione delle norme sulle intestazioni temporanee dei veicoli e contrasto alle intestazioni fittizie: precisazioni della Motorizzazione Civile

Vengono pubblicate dai mass media notizie non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell'annotazione nell'Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto.

Al riguardo, nell'evidenziare che nelle prossime ore sarà pubblicata, sul sito del Ministero www.mit.gov.it <<http://www.mit.gov.it>>, una apposita circolare di chiarimenti, appare opportuno evidenziare alcune precisazioni di generale interesse.

1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.
2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.
3. L'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.
4. Non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.
5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione, se prescritta.
6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.
7. **Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di *fringe benefit*, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda.**
8. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorrenza dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.

Per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, occorrerà fare riferimento alle indicazioni che al riguardo verranno fornite dal Ministero dell'Interno.